

D.g.r. 26 luglio 2021 - n. XI/5090 Criteri per la Misura «Nuova impresa» - Contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità in risposta alla crisi da COVID 19

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Vista altresì la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» come modificata dalla legge regionale 4 marzo 2019, n. 5 «Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)» e in particolare l'art. 148 quater che promuove interventi a favore delle attività storiche e di tradizione;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro la promozione di politiche a favore della creazione di impresa;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/767 del 12 novembre 2018, «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza», Accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2018;
- la d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;
- la d.g.r. n. XI/4067 del 21 dicembre 2020 che ha approvato il programma d'azione 2021 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27 ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visto il d.l. 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96

che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Considerato che le nuove imprese, in considerazione anche dell'emergenza COVID-19:

- possono dare prova di poter sviluppare risposte concrete ai bisogni attuali e alle nuove esigenze di mercato;
- possono contribuire al rilancio del sistema Paese per supportare il tessuto socioeconomico nei cambiamenti e nelle trasformazioni che si verificheranno nel prossimo futuro;
- possono offrire una possibilità di autoimpiego per i soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro anche in conseguenza alla crisi da COVID 19;
- è interesse di Regione Lombardia e del Sistema Camerale attivare nell'ambito del suddetto Accordo di collaborazione una nuova misura finalizzata a sostenere l'avvio di nuove imprese lombarde del commercio (inclusi i pubblici esercizi), terziario, manifatturiero e artigiani dei medesimi settori e l'autoimprenditorialità quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese;

Preso atto dell'approvazione in data 22 luglio 2021 dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

Stabilito:

- di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura per le nuove imprese di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
 - di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 4.000.000,00 a carico di Regione Lombardia suddivisi come segue:
 - 1.872.000,00 in conto corrente sul capitolo 14.01.104.8348 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
 - 128.000,00 in conto corrente sul capitolo 14.02.104.8349 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
 - 500.000,00 in conto capitale sul capitolo 14.02.203.7682 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
 - 1.500.000,00 in conto capitale sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
 - che le risorse regionali saranno utilizzate per le imprese ricadenti sull'intero territorio regionale;
 - che il procedimento di approvazione delle domande di contributo e la relativa erogazione si concluderà entro 90 a decorrere dalla scadenza per la presentazione delle domande comprensiva della rendicontazione (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo) e quindi dalla data di chiusura dello sportello;
 - le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo nel mese di dicembre 2021;
 - di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 31 gennaio 2022, una seconda relazione intermedia entro il 31 marzo 2022 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2022, sullo stato conclusivo delle attività;
- Dato atto che le risorse a valere sui capitoli 14.02.104.8349 e 14.02.203.7682 sono destinate alle imprese dei settori del commercio e dei pubblici esercizi;
- Visti:
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti de-

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 29 luglio 2021

stinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, conte-

nuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19»;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;

Vista la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo» fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Dato atto che con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Stabilito, pertanto, che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Dato atto che nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» i contributi di cui al presente provvedimento:

- possono essere concessi ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamen-

ti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;

- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;

Dato atto che i contributi di cui al presente provvedimento sono rivolti esclusivamente a nuove imprese, intese come nuovo soggetto giuridico che ha aperto l'attività dopo la data di approvazione della presente deliberazione e non derivante da trasformazione di impresa esistente e, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» inerente le imprese già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

Stabilito che:

- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell'«Aiuto», il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;

Dato atto che nei casi di applicazione del regolamento De Minimis dovranno essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013 e, pertanto:

- la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, provvederà a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del d.p.r. 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss. per gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo e artt. 8 e ss. per gli eventuali aiuti concessi in Regime De Minimis;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- effettuare, nel caso di concessioni successive al termine di validità del Quadro Temporaneo, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione dei contributi nel Quadro Temporaneo, che gli aiuti,

al lordo di oneri e imposte, non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € per impresa;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 20 luglio 2021;

Visto l'articolo 18 «Autocertificazione» della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, come modificato dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», prevede fra l'altro che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Visto l'art. 78 del d.l. 18/2020 «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare il comma 3-quinquies che apporta una modifica all'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) introducendo, dopo le parole: «i provvedimenti,» le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione,» riportando di fatto in vigore la soglia dei 150.000 euro al di sotto della quale non è richiesta la documentazione antimafia;

Stabilito, pertanto, che anche ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente provvedimento saranno richieste, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 «Autocertificazione» della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente novato, esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo unico sulla documentazione amministrativa» applicando le disposizioni inerenti il controllo di cui all'art. 71 del medesimo DPR 445/2000;

Visto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID» che all'art. 10-bis. «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» inseriti in sede di conversione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede che «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

Valutato che il contributo di cui al presente provvedimento rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza COVID 19;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione del rimborso contributo;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti e garantire l'assolvimento degli obblighi e delle re-

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 29 luglio 2021

- sponsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- effettuare, nel caso di concessioni successive al termine di validità del Quadro Temporaneo, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
 - realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
 - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Ritenuto necessario approvare i criteri della misura per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità in risposta alla crisi da COVID 19 finalizzata a sostenere l'avvio di nuove imprese lombarde del commercio, terziario, manifatturiero e artigiani dei medesimi settori e l'autoimprenditorialità quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese;

Visto l'Allegato A «Criteri per la Misura «Nuova impresa» - Contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità in risposta alla crisi da COVID 19», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up e l'artigianato» si procederà all'adozione degli atti contabili;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «Criteri per la Misura «Nuova impresa» - Contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità in risposta alla crisi da COVID 19», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a euro 4.000.000,00 a carico di Regione Lombardia suddivisi come segue:

- 1.872.000,00 in conto corrente sul capitolo 14.01.104.8348 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- 128.000,00 in conto corrente sul capitolo 14.02.104.8349 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- 500.000,00 in conto capitale sul capitolo 14.02.203.7682 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- 1.500.000,00 in conto capitale sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. di dare atto che le risorse a valere sui capitoli 14.02.104.8349 e 14.02.203.7682 sono destinati alle imprese dei settori del commercio e dei pubblici esercizi;

4. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Quadro Temporaneo Aiuto SA.62495 entro il termine di validità di tale regime e ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 decorso il termine di validità del Quadro Temporaneo, nonché l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

5. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;

6. di stabilire che:

- le risorse regionali saranno utilizzate per le imprese ricadenti sull'intero territorio regionale;
- il procedimento di approvazione delle domande di contributo e la relativa erogazione si concluderà entro 90 giorni a decorrere dalla scadenza per la presentazione delle domande comprensiva della rendicontazione (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo) e quindi dalla data di chiusura dello sportello;
- le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo nel mese di dicembre 2021;

7. di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 31 gennaio 2022, una seconda relazione intermedia entro 31 marzo 2022 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2022, sullo stato conclusivo delle attività;

8. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

9. di stabilire che decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

10. di demandare al Dirigente pro tempore Struttura «Interventi per le start up e l'artigianato» gli atti contabili;

11. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

12. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it anche in attuazione del comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

Titolo	CRITERI PER LA MISURA “NUOVA IMPRESA” – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L’AUTOIMPREDITORIALITA’ IN RISPOSTA ALLA CRISI DA COVID 19
Finalità	Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per favorire la ripresa e il rilancio dell'economia lombarda duramente colpita dalla pandemia Covid 19, promuovono una misura finalizzata a sostenere l'avvio di nuove imprese lombarde del commercio, terziario, manifatturiero e artigiani dei medesimi settori e l'autoimprenditorialità quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.
R.A. PRS XI Lgs.	Econ.14.01.44 “Sviluppo dell'imprenditorialità e sostegno allo start up d'impresa”
Soggetti beneficiari	<p>Possono accedere le MPMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) del commercio (inclusi i pubblici esercizi), terziario, manifatturiero e artigiani dei medesimi settori <u>che aprono una nuova attività (sede legale e operativa) in Lombardia dopo la data di approvazione della presente Deliberazione.</u></p> <p>I codici ateco saranno individuati nel bando attuativo dei presenti criteri.</p> <p>Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.</p> <p>I beneficiari inoltre devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – essere in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese ed essere attive; – per le nuove imprese artigiane essere iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio; – avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

	<p>– avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell'erogazione del contributo (la verifica sarà effettuata d'ufficio in fase di erogazione).</p> <p>Per nuova impresa si intende un nuovo soggetto giuridico come risultante dall'attribuzione del codice fiscale/partita iva da parte dell'Agenzia delle Entrate e non derivante da trasformazione di impresa esistente. Non si considera nuova impresa l'attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti.</p> <p>I dati relativi alla data di apertura della partita IVA saranno verificati nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate. I dati di iscrizione e inizio attività saranno verificati nel Registro delle Imprese.</p> <p>Alla misura non potranno accedere le imprese costituite in forma cooperativa per le quali sono già attive altre misure di agevolazione.</p>
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 4.000.000,00 a valere su risorse di Regione Lombardia.
Fonte di finanziamento	Euro 4.000.000,00 a carico di Regione Lombardia come di seguito indicato: <ul style="list-style-type: none"> – 1.872.000,00 in conto corrente sul capitolo 14.01.104.8348 del bilancio 2021 – 128.000,00 in conto corrente sul capitolo 14.02.104.8349 del bilancio 2021 – 500.000,00 in conto capitale sul capitolo 14.02.203.7682 del bilancio 2021 – 1.500.000,00 in conto capitale sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2021 <p>€ 2.000.000,00 in conto corrente sono a copertura delle voci di spesa a), b), f), g), h), i) di cui al successivo punto Spese Ammissibili ed € 2.000.000,00 in conto capitale esclusivamente a copertura delle voci di spesa c), d), e) di cui al successivo punto Spese Ammissibili.</p>
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, che dovrà essere pari ad almeno 5.000,00 euro, e comunque nel limite massimo di 10.000,00 euro.

	<p>Ogni impresa può presentare una sola domanda di agevolazione.</p> <p>In attuazione della l.r. 8/2013 saranno escluse dal contributo le nuove imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.</p>
Regime di aiuto	<p>I contributi a fondo perduto sono concessi, entro il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.</p> <p>Nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" il contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; - può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi e nei limiti della spesa sostenuta;

	<p>- è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto.</p> <p>Decorso il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, salvo proroga del Regime e dell' Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.</p> <p>Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis dovranno essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.
<p>Spese Ammissibili</p>	<p>Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della nuova impresa <u>sostenute e quietanzate dopo la data di approvazione della presente Deliberazione e fino alla data di presentazione della domanda di contributo.</u></p> <p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa:</p> <p>a) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal</p>

	<p>notaio/consulente);</p> <p>b) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. marketing e comunicazione;2. logistica;3. produzione;4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa;5. contrattualistica;6. contabilità e fiscalità; <p>c) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, anche finalizzati alla sicurezza, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e le relative opere murarie strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta;</p> <p>d) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 50% della spesa totale di progetto;</p> <p>e) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);</p> <p>f) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità e relative spese per consulenze specialistiche;</p> <p>g) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;</p> <p>h) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);</p> <p>i) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura massima del 7% delle spese di cui ai precedenti punti (da a a h).</p> <p>Le spese presentate devono essere pariteticamente suddivise tra spese di natura corrente [lettere a), b), f), g), h), i)] e spese di natura capitale [lettere c), d), e)] stante che il contributo regionale è fino al 50% delle spese ammissibili suddiviso</p>
--	---

	<p>pariteticamente tra corrente e capitale, nei limiti delle disponibilità finanziarie delle risorse in corrente e in capitale.</p> <p>In caso di esaurimento delle risorse di natura capitale o corrente saranno riconosciute solo le spese ammissibili relative alla tipologia di risorse ancora disponibili.</p>
Tipologia della procedura	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione di un bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento entro sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p> <p>L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista a dicembre 2021 secondo i termini e le modalità che saranno dettagliate nel bando attuativo, così da consentire alle imprese richiedenti di espletare gli adempimenti amministrativi per l'avvio dell'attività di impresa, nonché per sostenere e quietanzare le spese prima della presentazione della domanda.</p> <p>L'assegnazione del contributo avverrà con <u>procedura "a sportello" a rendicontazione</u> secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque entro la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo nel mese di dicembre 2021.</p> <p>Saranno accolte domande in overbooking per il 50% della dotazione finanziaria; le domande in overbooking potranno accedere al contributo solo a fronte della destinazione delle risorse mediante apposita Delibera di Giunta.</p>
Istruttoria e valutazione	<p>Le domande devono essere trasmesse attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it</p> <p>L'impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver aperto la nuova impresa e effettuato l'investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.</p> <p>L'istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore, anche attraverso le Camere di Commercio.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;

	<ul style="list-style-type: none">- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione;- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione;- correttezza dei giustificativi di spesa. <p>L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. coerenza con le finalità della misura;2. presenza di soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro dopo il primo marzo 2020;3. interventi per la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione. <p>Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100.</p> <p>Le nuove imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti, hanno priorità nell'accesso ai contributi e saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda. La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità delle domande e non costituisce titolo di preferenza in graduatoria.</p> <p>Al termine delle fasi istruttoria formale e tecnica, Unioncamere Lombardia procederà ad approvare l'elenco delle imprese ammesse al contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento di concessione con la relativa erogazione sarà di 90 giorni a decorrere dalla scadenza per la presentazione delle domande comprensiva della rendicontazione (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo).</p> <p>Le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo nel mese di dicembre 2021 e comunque entro la data di chiusura dello sportello per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria.</p>
--	--

Soggetto Gestore	<p>Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; - effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000; - effettuare l'attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e garantire l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.; - effettuare (ove necessario) l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115; - realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. <p>Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura.</p> <p>Le comunicazioni verso i beneficiari, inerenti l'iter della pratica telematica e la concessione ed erogazione dei contributi sarà curata da Unioncamere Lombardia in stretto raccordo con Regione Lombardia.</p> <p>Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali in tranche ossia il 70% all'approvazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia e fino ad un ulteriore 30% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifiche richieste di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni.</p> <p>Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando</p>
-------------------------	--

	<p>entro il 31 gennaio 2022, una seconda relazione intermedia entro 31 marzo 2022 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2022, sullo stato conclusivo delle attività.</p> <p>Unioncamere Lombardia, in qualità di responsabile del procedimento, adoterà i necessari provvedimenti in caso di mancato rispetto di uno o più degli obblighi a carico dei beneficiari previsti nel bando attuativo della presente deliberazione.</p>
Modalità di erogazione dell'agevolazione	<p>Il contributo a fondo perduto, erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente in un'unica rata, rispetta le condizioni di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza Covid 19 e, pertanto, non è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.</p>

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 29 luglio 2021

**D.g.r. 26 luglio 2021 - n. XI/5112
POR FSE 2014 - 2020 - Asse I Occupazione. Azioni A sostegno dello smart working in Regione Lombardia - Incremento dotazione finanziaria**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la deliberazione n. XI/2632 del 16 dicembre 2019 «POR FSE 2014 - 2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. Azioni a sostegno dello smart working in Regione Lombardia - definizione dei criteri di programmazione e risorse - aggiornamento»;
- la deliberazione n. XI/2939 del 16 marzo 2020 «Avviso pubblico per l'adozione di piani aziendali di smart working. CUP E85G19000030009 - Estensione della misura a sostegno delle aziende in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti:

- il decreto regionale n. 1942 del 18 febbraio 2020, «POR FSE 2014-2020. Approvazione dell'avviso pubblico per l'adozione di piani aziendali di smart working. CUP E85G19000030009»;
- il decreto regionale n. 3516 del 18 marzo 2020, «POR FSE 2014-2020. Avviso pubblico per l'adozione di piani aziendali di smart working. CUP E85G19000030009 - Approvazione addendum «Intervento per aziende in occasione dell'emergenza epidemiologica da covid-19» e modifiche all'avviso approvato con d.d.u.o. 1942/2020»;
- il decreto regionale n. 4095 del 2 aprile 2020, «POR FSE 2014-2020. Avviso pubblico per l'adozione di piani aziendali di smart working. CUP E85G19000030009. Incremento dotazione finanziaria»;
- il decreto regionale n. 3941 del 17 novembre 2020, «POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico per l'adozione di piani aziendali di smart working CUP E85G19000030009 di cui al d.d.u.o. 1942 del 18 febbraio 2020 e ss.mm.ii. - Riapertura del sistema informativo per la presentazione delle domande di finanziamento»;
- il decreto regionale n. 2310 del 22 febbraio 2021, «POR FSE 2014-2020. Avviso pubblico per l'adozione di piani aziendali di smart working. CUP E85G19000030009. Incremento dotazione finanziaria»;

Preso atto che Regione Lombardia, con d.g.r. n. XI/2632 del 16 dicembre 2019, ha aggiornato i criteri di programmazione per le Azioni a sostegno dello smart working, nell'ambito del POR FSE 14-20, ed ha stanziato per l'attuazione dell'iniziativa risorse pari a € 9.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 14-20, nell'ambito dell'Asse 1, azione 8.6.1.;

Preso atto che, in virtù delle numerose istanze pervenute dalle imprese che non sono riuscite a presentare formalmente domanda di contributo a valere sull'Avviso in quanto le risorse si sono esaurite il giorno stesso dell'apertura del bando, Regione Lombardia:

- con decreto n. 3941 del 17 novembre 2020, ha disposto la riapertura del sistema informativo per la presentazione delle domande di finanziamento a partire dal giorno 16 dicembre 2020, stanziando le risorse generate dalle economie di gestione dell'Avviso;
- con decreto n. 2310 del 22 febbraio 2021, ha disposto l'incremento della dotazione finanziaria di ulteriori 2.500.000 di euro fino alla concorrenza dei 9 milioni di euro stanziati con d.g.r. 2632/2019 e contestualmente ha disposto la chiusura dell'Avviso;

Preso atto che, l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha cambiato radicalmente il modo di vivere il proprio lavoro quotidiano - sia per i lavoratori che per le imprese stesse - e che, secondo i dati resi noti dall'Osservatorio sullo Smart Working del Politecnico di Milano, il 70% delle imprese manterrà il lavoro agile anche al termine dell'emergenza sanitaria come modalità organizzativa;

Preso atto che, fino al 31 dicembre 2021, è stato prorogato lo Smart Working «semplificato» (che non prevede alcuna forma di accordo individuale tra azienda e lavoratore) e che, a seguito del periodo transitorio, le imprese dovranno stipulare intese specifiche per regolare con precisione i limiti temporali, i luoghi e le modalità in cui è ammessa la prestazione lavorativa agile;

Dato atto che:

- tra la data di riapertura del sistema informativo, 16 dicembre 2020, e la data di chiusura, 22 febbraio 2021, le domande presentate al protocollo regionale a valere sull'Avviso smart working sono state 519, per complessivi euro 7.422.000 di richieste di contributo;
- alla data del presente provvedimento, le domande ancora

in attesa di essere istruite per mancanza di risorse finanziarie è pari a 190 per un totale complessivo richiesto di euro 2.494.500;

Considerata l'opportunità di:

- sostenere le imprese che hanno manifestato interesse, partecipando all'Avviso, ad essere supportate con consulenze specialistiche e formazione personalizzata per adottare piani aziendali di smart working sempre più aderenti alla situazione contingente e in vista di cambiamenti futuri;
- stanziare, pertanto, ulteriori risorse pari ad euro 2.000.000,00, a cui potranno aggiungersi le ulteriori economie di gestione del bando, stimabili in 500mila euro;

Ritenuto, dunque, opportuno prevedere un incremento della dotazione di ulteriori 2.000.000,00 euro a valere sull'Avviso pubblico per l'adozione dei piani aziendali di smart working di cui al Decreto 1942/2020, che troveranno copertura nei capitoli 10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803, 10808, 10809, 10810, esercizio 2021, per consentire il finanziamento delle domande ritenute ammissibili a seguito delle istruttorie, suddivisi come segue, in base ai criteri già stabiliti con DGR 2632/2019 come segue:

- Euro 1.350.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell'ambito dell'Azione A - Supporto all'adozione del piano di smart working;
- Euro 650.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell'ambito dell'Azione B - Supporto all'attuazione del piano di smart working;

Ritenuto necessario:

- demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi, nonché sul portale www.fse.regione.lombardia.it;

Sentito il mondo associativo e le parti sociali in sede di «Sotto-commissione lavoro» il 14 luglio 2021;

Acquisito nella seduta del 10 dicembre 2019, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;

Acquisito il parere del Comitato di Coordinamento per la programmazione europea, con procedura scritta in data 21 luglio 2021;

Acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 espresso in data 22 luglio 2021;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura regionale;

Vista la legge regionale n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare la dotazione finanziaria per l'attuazione dell'iniziativa «AZIONI A SOSTEGNO DELLO SMART WORKING IN REGIONE LOMBARDIA» di cui alla d.g.r. 2632/2019 per € 2.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 14-20, nell'ambito dell'Asse 1, azione 8.6.1, che troveranno copertura nei seguenti capitoli del bilancio regionale 2021: 10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803, 10808, 10809, 10810;

2. di stabilire che la suddetta dotazione finanziaria, in base ai criteri già stabiliti con d.g.r. 2632/2019, è così suddivisa:

- Euro 1.350.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell'ambito dell'Azione A - Supporto all'adozione del piano di smart working;
- Euro 650.000,00 destinati alla realizzazione di interventi nell'ambito dell'Azione B - Supporto all'attuazione del piano di smart working;